

DEFINIZIONE DELLE PARTI DI CALZATURE DA IDENTIFICARE E SIMBOLI O INFORMAZIONI SCRITTE CORRISPONDENTI



a) Tomaia -

La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna.



b) Rivestimento della tomaia e suola interna - Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.




c) Suola esterna - Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.


DEFINIZIONE DEI MATERIALI E SIMBOLI CORRISPONDENTI.

I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta, vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura

a) 1) Cuoio -




Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotto chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington. Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'art. 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.




a) 2) Cuoio rivestito

Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.



b) Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.

Per «materie tessili» s'intendono tutti i prodotti disciplinati dalla: *L. n. 883 del 1973* di recepimento della *direttiva 71/307/CEE*; dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515* recante regolamento di esecuzione della *L. n. 883 del 1973*; dalla *L. n. 669 del 1986*, di recepimento della *direttiva CEE n. 83/623*; dal *D.M. 12 ottobre 1987* di recepimento della *direttiva 87/140/CEE*.



c) Altre materie